



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Roma, 16 aprile 2018

A tutte le Compagnie di Assicurazioni

Loro Sedi

Prot. n. 018/2018

Oggetto: Considerazioni Ordine degli Attuari su Regolamento IVASS n. 37 del 27 marzo 2018

Con la presente l'Ordine degli Attuari intende opportuno condividere con il mercato assicurativo alcune considerazioni sul Regolamento di cui all'oggetto già trasmesse ai propri Iscritti.

Come noto, l'IVASS in data 27 marzo u.s. ha emanato il Regolamento n. 37 recante i criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori di cui all'articolo 132-ter, commi 2 e 4, del Codice delle assicurazioni private - CAP, introdotto dalla legge per il mercato e la concorrenza n. 124/2017.

Avrete già avuto modo di analizzare il documento recante gli esiti della pubblica consultazione nonché i dettagli sulle previsioni del Regolamento che, certamente, è Regolamento importante per le Imprese che esercitano il ramo R.C. Auto e che, evidentemente per i suoi contenuti e per i suoi richiami nonché per le modifiche effettuate a seguito della procedura di pubblica consultazione, conferma l'importanza della figura dell'attuario in tale contesto, per competenze tecniche, esperienze e professionalità.

L'Ordine degli Attuari è intervenuto più volte sulla situazione della Responsabilità Civile Auto in Italia, invitando a più riprese le Autorità, le Associazioni, il mondo istituzionale, il governo ad istituire un tavolo di lavoro specifico e allargato appunto a tutti gli attori interessati per trattare in maniera integrata il tema e per pervenire ad un disegno organico della normativa che lo regola, unico strumento che l'Ordine degli Attuari ritiene possa portare a risolvere le problematiche, che restano ancora tante, presenti nel settore.

Nello specifico, poi, su quasi tutti i contenuti del DDL Concorrenza (il regolamento IVASS rappresenta una delle “applicazioni normative” espressamente dallo stesso richieste), l’Ordine degli Attuari si è espresso criticamente, anche in questo caso a più riprese pubblicamente con comunicati stampa, in audizione al Senato e in altre sedi (trovate sul sito istituzionale dell’Ordine degli Attuari, www.ordineattuari.it tutta la corposa documentazione) anche se il Governo ha poi ritenuto di procedere ugualmente in tal senso.

Preme evidenziare come, con riferimento al Regolamento di cui all’oggetto, l’Ordine degli Attuari ha poi comunque partecipato attivamente alla procedura di consultazione trasmettendo all’IVASS tutti i contributi (come riportati poi nel documento recante gli Esiti della pubblica consultazione) raccolti, comprensivi di analisi di carattere tecnico e di alcune proposte di aggiustamenti di cui l’Autorità di Vigilanza, nella stesura definitiva, ha tenuto parzialmente conto, unitamente ad altri contributi provenienti da altri *stakeholders*:

In particolare, ci preme sottolineare come:

- sia stata modificata la definizione del premio puro da prendere come riferimento per la determinazione del livello di sconto, tenendo quindi conto dei suggerimenti dell’Ordine degli Attuari, e **non limitando quindi il concetto di premio puro alla sola componente dei sinistri “gestiti”**, questo in coerenza con le modalità di determinazione della tariffa utilizzate dal mercato;
- in linea con quanto evidenziato dall’Ordine degli Attuari e da altri *stakeholders* nella fase di consultazione, sia stata inserita la previsione che **i premi puri utilizzati per il calcolo della diminuzione percentuale media alla base della definizione dello sconto da applicare vanno calcolati “in coerenza con le basi tecniche e le metodologie attuariali utilizzate per la definizione della tariffa”** eliminando dunque, rispetto al documento in consultazione, le problematiche connesse ad un approccio che appariva “statico” e che non permetteva di tener conto delle tecniche attuariali maggiormente diffuse per tener conto degli effetti della correlazioni tra variabili e che, non citando le tecniche utilizzate dall’impresa nella costruzione tariffaria, sembrava lasciar fuori eventuali aggiustamenti necessari per tener conto dei sinistri gravi o dell’incidenza del fenomeno della tardività;
- non si parli più, sia nel caso dello sconto di base che di quello aggiuntivo, di una percentuale minima di riduzione (“riduzione **almeno pari** alla diminuzione percentuale media...”), ma di un calcolo effettuato dalle Imprese **“in linea con la diminuzione percentuale media...”**.

L'Ordine degli Attuari ritiene quindi che, fermi tutti gli aspetti critici già espressi a suo tempo in sede di predisposizione del DDL, nella formulazione definitiva, a livello tecnico, il Regolamento risulti maggiormente coerente, anche grazie al contributo fattivo dato dall'Ordine stesso e dell'ANIA nella fase di consultazione, nonché in linea con la sostanza espressa dalla normativa primaria, fermi restando alcuni limiti quale ad esempio quello attribuibile all' assenza di dati di mercato di riferimento per le altre tipologie di sconti che non siano quelli dell'installazione della scatola nera, peraltro limitatamente alle autovetture.

Con la presente si vuole inoltre porre l'attenzione anche sugli interventi effettuati dall'IVASS con riferimento ai compiti richiesti alla **Funzione Attuariale** in tale ambito, compiti che confermano quanto, a prescindere da ciò che prevede la normativa primaria di riferimento, la Funzione Attuariale sia considerata sempre più una Funzione **determinante per le Compagnie di Assicurazione**, anche in ottica di tariffazione e nell'ambito delle previsioni della normativa secondaria.

In particolare, analizzando i primi due commi dell'articolo 11, che concerne gli Adempimenti e verifiche dell'impresa sugli sconti obbligatori, il Regolamento attribuisce alla Funzione Attuariale gli ulteriori compiti di verifica:

- verificare l'impatto dell'applicazione dei criteri e delle modalità degli sconti oggetto del Regolamento sulla politica di sottoscrizione dell'impresa;
- valutare, in coerenza con tali criteri e modalità, l'adeguatezza dell'entità degli sconti obbligatori;
- redigere, ad ogni variazione della tariffa o delle percentuali di sconto, una relazione nella quale descrivere le attività svolte ai fini degli adempimenti di cui sopra, indicando altresì le motivazioni sottostanti alla scelta dell'impresa e riportare all'organo amministrativo dell'Impresa le risultanze di tali attività, con separata evidenza, nell'ambito della relazione (da redigere almeno annualmente) di cui all'articolo 272, comma 8, degli Atti delegati;
- verificare, con riferimento allo sconto obbligatorio aggiuntivo (quello relativo alle provincie), la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati dall'impresa sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, fornendo evidenza anche di questo nella relazione in precedenza richiamata.

Rispetto alla formulazione del documento di consultazione, le ulteriori attività richieste alla Funzione Attuariale sono state ampliate ed **il suo ruolo diventa centrale** anche nella valutazione dell'adeguatezza dell'entità degli sconti in coerenza con i criteri e le modalità fissati dal Regolamento, valutazione che, tenendo anche conto di quanto in precedenza osservato circa le modifiche effettuate nella versione definitiva su tali criteri e modalità, **richiede assoluti livelli di professionalità ed esperienza coerenti con quelli richiesti alla Funzione Attuariale e con l'iscrizione all'Albo Nazionale degli Attuari, iscrizione che per**

definizione fornisce le massime garanzie in tal senso anche e non solo per l'obbligo della formazione continua cui gli Attuari iscritti all'albo devono obbligatoriamente partecipare.

Siamo dunque certi che, anche grazie al Regolamento di cui all'oggetto, le Imprese di Assicurazione, e nello specifico le Imprese che esercitano i rami R.C. Auto, continueranno a utilizzare le specifiche competenze, l'esperienza e la professionalità degli attuari, per beneficiare di un valore aggiunto che la nostra professione è in grado di fornire e ha fornito a tale specifico mercato in continuità, non solo in termini di competenze tecniche e strumenti in grado di governare le complessità associate a tematiche quali il *pricing*, il *reserving* o l'esposizione al rischio in generale, ma anche e soprattutto per trasformare tali tematiche tecniche in strumenti di controllo e di supporto al *management* per una più efficiente gestione del rischio di impresa. In tal senso la partecipazione della Funzione Attuariale al Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento alla illustrazione delle osservazioni e dei suggerimenti, ne rappresenta uno degli aspetti salienti.

Con i più cordiali saluti

Il Presidente
Giampaolo Greca
